

## Assemblea Straordinaria – 19 maggio 2026

| DELEGATI |        |         |                        |
|----------|--------|---------|------------------------|
| Presente | Delega | Assente |                        |
| X        |        |         | Emanuela AMICI         |
| X        |        |         | Françoise BERTINCHAMPS |
|          |        | X       | Anna BOVO              |
|          |        | X       | Giulio FASSIO          |
|          |        | X       | Alii Kareem MAJED      |
|          |        | X       | Mariangela MAINA       |
|          |        | X       | Luigina MALVESTIO      |
|          |        | X       | Marco ORLANDELLI       |
| Presente | Delega | Assente |                        |
| X        |        |         | Sergio PERGHER         |
| X        |        |         | Cesare POLLOMO         |
|          |        | X       | Giovanni SPALIVIERO    |
|          |        | X       | Mathias SPALIVIERO     |
|          |        | X       | Rosa SPALIVIERO        |
|          |        | X       | Teresa SPALIVIERO      |
| X        |        |         | Cristina VAROTTO       |
| Presente | Delega | Assente |                        |

Vista la convocazione dell'Assemblea Straordinaria del Presidente Giovanni Spalliviero e considerato che la prima riunione, fissata per le ore 7 del 19 maggio 2026 è andata deserta, in data 19 maggio 2026, alle ore 20:30 l'Assemblea Straordinaria dell'associazione MUSOCO si riunisce in seconda convocazione su piattaforma Zoom al seguente link:  
<https://us06web.zoom.us/j/895664992541?pwd=rHnAo7CTZpcCD8KxYjUcM6ZUZlYH7MMDF1>; ID riunione: 895 6499 2541; Codice d'accesso: 096781

1. Modifiche statutarie per perfezionare l'iscrizione come Ente del Terzo Settore (ETS) nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Assume la presidenza dell'Assemblea, con il consenso unanime dei partecipanti, il Presidente Giovanni Spaliviero che, vista la regolarità della convocazione, ne costata la validità, poiché tutti i 15 soci sono presenti: 10 soci personalmente e gli altri 5 soci rappresentati per delega debitamente compilata. Viene designato all'unanimità come Segretario dell'Assemblea la socia Françoise Bertinchamp, che accetta l'incarico.

Nell'aprire la discussione, il Presidente ricorda che, come comunicato nella convocazione, al fine di perfezionare l'iscrizione dell'Associazione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), con lettera del 21 aprile scorso, prot. n. 233256, la Regione Veneto ha chiesto di :

- ridepositare i bilanci riferiti agli esercizi finanziari 2023 e 2024 redatti conformemente a modelli di riferimento per gli Enti del Terzo Settore;
- di adeguare lo Statuto, che avevamo approvato nell'Assemblea Straordinaria del 14 ottobre 2020, su alcuni punti.

In allegato alla convocazione tutti soci hanno potuto prendere visione di:

- copia della lettera pec della Regione, prot. N° 233256, del 21 aprile 2026;
- rappresentazione dei bilanci riferiti agli esercizi finanziari 2023 e 2024 redatti conformemente a modelli di riferimento per gli Enti del Terzo Settore;
- proposta di modifiche statutarie, su cui i soci sono chiamati a deliberare.

— proposta di modifiche statutarie, su cui i soci sono chiamati a deliberare.

Il Presidente fa presente che le modifiche allo Statuto sono state messe a punto in accordo con Sergio Pergher, Vicepresidente, ed è stato possibile farle esaminare presso il Centro Servizi del Volontariato (CSV) di Venezia, che le ha trovate congrue.

Dopo una approfondita disamina delle modifiche statutarie proposte, con votazione palese, l'Assemblea approva all'unanimità.

L'Assemblea invita il Presidente a compiere tutte le ulteriori pratiche necessarie per perfezionare l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Alle ore 21:30, null'altro essendoci da discutere, il Presidente dichiara chiusi i lavori dell'Assemblea Straordinaria.

Il Segretario

Il Presidente

Thomas Brinkley

James Goodrich

Françoise BERTINCHAMPS

Giovanni SPALIVERO  
AGENZIA DELLE ENTRATE  
DIREZIONE PROVINCIALE DI VENEZIA  
UFFICIO TERRITORIALE DI VENEZIA 1  
SERIE ATTI PRIVATI

Reg. II 09 JUN. 2026 a.N. 362/3

200.00  
Liquidati Euro  
IL FUNDRAISER (\*)





ENTE DEL TERZO SETTORE

“MUTUALITA', SOLIDARIETA' E COOPERAZIONE”

## STATUTO

(Adeguamento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 117/2017)

### TITOLO I : Costituzione e denominazione - Sede - Durata

#### Articolo 1 : Costituzione e denominazione

E' costituita, nel rispetto del D.Lgs. 117/2017 e del Codice Civile denominata “Mutualità Solidarietà e Cooperazione” in sigla “MUSOCO Ets”.

L'acronimo Ets potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Associazione costituisce un centro di vita associativa, autonomo, a carattere volontario, democratico e di cittadinanza attiva.

#### Articolo 2 : Sede

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Venezia (VE).

L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di comunicazione agli Uffici competenti. Con deliberazione del Consiglio Direttivo potranno essere istituite sedi operative, quali Filiali, rappresentanze ed Agenzie, anche altrove, sia in Italia, sia all'estero.

#### Articolo 3 : Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

Il suo scioglimento anticipato avverrà, oltre che per il venir meno della pluralità degli Associati, per deliberazione dell'Assemblea straordinaria, che, se del caso, procederà alla nomina di uno o più liquidatori.

All'atto dello scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore aventi finalità analoghe.

### TITOLO II : Scopo ed oggetto

#### Articolo 4 : Scopo

L'Associazione non ha fini di lucro, è apartitica e aconfessionale, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale di cui al successivo art. 6 in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

L'associazione, in particolare, è finalizzata alla solidarietà internazionale, alla cooperazione e allo sviluppo sostenibile - in Italia e all'estero - e si propone di raccogliere fondi per attuare, direttamente o tramite l'utilizzo di strutture esterne, interventi umanitari volti al miglioramento della qualità della vita delle popolazioni, in particolare dei giovani, e alla promozione della conoscenza e del dialogo fra i popoli.

## **Articolo 5 : Proventi**

L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art.7 del D.Lgs. 117/2017. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli Associati, anche in forma indiretta, in conformità alle disposizioni contenute nell'art.8 del D.Lgs. 117/2017.

## **Articolo 6 : Attività di interesse generale**

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con specifico riferimento a quelle richiamate nelle lettere a), b), c), d), e), n), k), u) dell'art. 5 del D.Lgs 117/2017 ovvero:

- 1) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- 2) interventi e prestazioni sanitarie;
- 3) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- 4) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- 5) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- 6) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- 7) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- 8) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del D.Lgs 117/2017.

In particolare le attività che si propone di svolgere, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- l'assistenza sociale, sanitaria e ambientale per il miglioramento delle condizioni di vita di persone e famiglie, in particolare per quelle che vivono nei Paesi più bisognosi;
- la cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- l'istruzione e la formazione nei settori socio-sanitario e professionale;
- la tutela e la valorizzazione dell'ambiente per gli aspetti collegati all'igiene e alla salubrità. In particolare, si attiverà per il reperimento e la messa a disposizione di acqua potabile per popolazioni che ne risultino prive o carenti;
- la beneficenza, il sostegno a distanza, la cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o l'erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- turismo sostenibile attuato con modalità a basso impatto e come esperienza di conoscenza, di relazione, di incontro e di scambio, inclusi viaggi studio ed altre forme di scambio inter culturale.

L'associazione può esercitare anche attività diverse da quelle di interesse generale fin qui elencate ed in ogni caso secondarie e strumentali a queste ultime, secondo i criteri ed i limiti definiti dal DM 107/2021, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nell'attività di interesse generale.

*M. M.*

## **Articolo 7 : Strategie**

Nell'ideare ed eseguire progetti di carattere sanitario, igienico, formativo, professionale e ambientale, l'Associazione si adopererà affinché le iniziative vengano svolte d'intesa con le autorità governative, sanitarie, tecniche e amministrative locali, avvalendosi, ove presenti, anche della collaborazione e del tramite di locali organizzazioni senza scopo di lucro.

Per realizzare i progetti succitati, potrà promuovere la costruzione di scuole, pozzi, orti, locali sanitari o quant'altro necessario al raggiungimento dello scopo.

Nell'attuazione delle proprie strategie, potrà ricercare, richiedere ed accettare il supporto di altre persone, di aziende, enti o società, privati e pubblici.

Per migliorare l'efficacia degli interventi provvederà a stimolare e promuovere l'aggregazione e/o la collaborazione tra iniziative o organismi che si occupano di migliorare la qualità di vita delle persone e delle popolazioni beneficiarie.

## **Articolo 8 : Operatività**

L'Associazione potrà:

- accedere e concorrere in proprio o in collaborazione con altri Istituti o Associazioni, a finanziamenti e fondi sociali privati, pubblici, regionali, nazionali, europei ed internazionali;
- svolgere la propria attività in collaborazione, in convenzione o in associazione con qualsiasi altra istituzione o associazione pubblica o privata, nazionale o internazionale, nell'ambito degli scopi statuari;
- organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- erogare premi e borse di studio per attività rientranti nello scopo sociale;
- compiere tutte le attività occorrenti per il raggiungimento dello scopo sociale, ivi compreso l'acquisto, la locazione e la stipula di ogni altro contratto tale da ottenere la disponibilità di beni mobili ed immobili, da destinare alle attività dell'Associazione.

Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione può avvalersi di volontari, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in modo non occasionale. L'Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi i volontari di cui si avvale. Può anche assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore. Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo.

## **TITOLO III : Soci**

### **Articolo 9 : Qualifica**

Sono ammessi all'Associazione in qualità di socio tutti coloro (persone fisiche o giuridiche, enti pubblici o privati, associazioni anche non riconosciute) che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno. Essi godono di elettorato attivo e passivo.

### **Articolo 10 : Ammissione**

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo.

L'ammissione nell'Associazione, con conseguente iscrizione nel registro dei Soci, decorrerà dalla data di delibera che deve essere tempestivamente assunta non appena conclusa la fase istruttoria. L'esame della domanda scritta del postulante deve essere effettuato comunque entro 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione.

L'eventuale diniego va motivato e comunicato all'interessato, il quale può chiedere, nel termine di cui sopra, che sull'istanza si pronunci l'Assemblea. Il richiedente, nella domanda di ammissione indirizzata al Presidente, dovrà specificare le proprie complete generalità, impegnandosi a versare la quota associativa nei termini stabiliti.

#### **Articolo 11 : Categorie di Soci**

Ci sono 3 (tre) categorie di soci: fondatori, ordinari, sostenitori.

Sono:

- fondatori: coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;
- ordinari: coloro che hanno versato la quota di ammissione e quella ordinaria annualmente stabilita;
- sostenitori: coloro che, oltre alle quote ordinarie, erogano contribuzioni supplementari, volontarie, straordinarie.

Tutti i soci, comunque qualificati, hanno uguali diritti e doveri e devono pagare la quota in uguale misura.

Il Consiglio Direttivo potrà inoltre attribuire la qualifica di "Collaboratore onorario" a terzi (persone od enti) che si siano particolarmente distinti nel contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione, senza peraltro che gli stessi acquisiscano la qualifica di Socio.

#### **Articolo 12 : Quota di partecipazione**

Le quote di partecipazione all'Associazione, apportate a qualsiasi titolo, sono intransmissibili e non ripetibili, nemmeno in caso di recesso, di esclusione o di decesso.

Il loro versamento deve pervenire all'Associazione entro 30 (trenta) giorni prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario o del bilancio consuntivo dell'esercizio.

#### **Articolo 13 : Diritti e doveri**

I Soci hanno tutti uguali diritti e doveri e devono pagare la quota sociale in uguale misura. I Soci hanno il diritto di:

- partecipare alle Assemblee (se in regola con i pagamenti) e di votare direttamente;
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- partecipare alle attività promosse dall'Associazione e ad esserne informati;
- dare le dimissioni in qualsiasi momento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- prendere visione del rendiconto economico-finanziario, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 22;
- denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 117/17.

I Soci sono obbligati a:

- osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi sociali;
- versare le quote di partecipazione stabilite dal Consiglio Direttivo;
- svolgere le attività preventivamente concordate;
- contribuire al perseguimento degli scopi dell'Associazione, attraverso il proprio apporto finanziario o prestando la propria attività diretta;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

Ai Soci possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, secondo opportuni parametri, validi per tutti i Soci, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e comunicati, per opportuna conoscenza, all'Assemblea ed in osservanza delle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.

#### **Articolo 14 : Perdita della qualifica**

Il recesso dall'Associazione può essere esercitato in ogni tempo mediante comunicazione scritta indirizzata al Presidente dell'Associazione ed avrà effetto dalla fine dell'esercizio sociale in corso alla data in cui sarà pervenuta al Presidente la manifestazione di volontà di recedere.

In caso di inadempienza alle norme legali e statutarie o a quelle di comportamento fissate dall'Assemblea, il Socio, per deliberazione del Consiglio Direttivo, sarà deferito all'Assemblea che giudicherà, con voto segreto e dopo aver sentito le giustificazioni dell'interessato. Potrà quindi disporre la sospensione dall'attività associativa e, nei casi più gravi, l'esclusione dall'Associazione. Il recesso, l'esclusione e la cessazione per qualsiasi altra causa non danno diritto alla ripetizione delle quote versate, né all'abbuono di quanto dovuto per l'anno in corso.

In caso di mancata corresponsione della quota di partecipazione entro i termini massimi previsti dal presente statuto, il Socio verrà automaticamente considerato decaduto e potrà eventualmente venire riammesso, con decisione del Consiglio, solo dopo aver regolato la propria morosità.

### **TITOLO IV : Organi sociali**

#### **Articolo 15 : Organi**

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo, Organo di Amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo (se istituito);
- l'Organo di Revisione (se istituito).

#### **Articolo 16 : Assemblea**

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i Soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci:

- almeno una volta all'anno, entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura del precedente esercizio sociale;
- presso la sede dell'Associazione o altrove, purché in Italia, in luogo facilmente accessibile;
- mediante avviso scritto (lettera, telefax, e-mail od altro metodo con conferma di ricezione, telegramma) inviato ai soci almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- l'avviso deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, giorno ed ora della riunione in prima e seconda convocazione.

L'Assemblea ha il compito di:

- esaminare per l'eventuale approvazione il rendiconto o, se del caso, il bilancio consuntivo, nonché il bilancio preventivo, integrati da specifiche relazioni illustrative;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approvare l'eventuale regolamento interno;
- determinare le norme di comportamento dei Soci;
- deliberare in via definitiva sull'esclusione dei Soci;
- deliberare in via definitiva sul diniego di ammissione di nuovi associati deliberato dal Consiglio Direttivo;
- eleggere il Presidente e, previa determinazione del numero complessivo dei componenti, gli altri membri del Consiglio Direttivo. Il Consiglio, alla prima seduta, nominerà tra gli eletti i Vice Presidenti (in numero massimo di tre), di cui uno andrà ad assumere la funzione di Vicario;
- eleggere le necessarie integrazioni del Consiglio Direttivo;

- eleggere il Collegio (Presidente e membri) dell'Organo di Controllo (se istituito);
- deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea sarà convocata altresì dal Presidente o dal Vice Presidente Vicario, in caso di assenza o impedimento del Presidente, ove lo richieda, con idonea motivazione e per iscritto, almeno un decimo dei Soci, precisando gli argomenti da sottoporre all'Assemblea.

Ogni socio ha diritto a 1 (un) voto e può farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Ciascun socio non potrà rappresentare più di due soci.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio e per delega, della maggioranza degli iscritti aventi diritto al voto; in seconda convocazione, che può tenersi anche nello stesso giorno, qualsiasi sia il numero dei Soci presenti in proprio o per delega.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza degli aventi diritto di voto e sono espresse con voto palese, tranne quelle riguardanti i soci.

L'assemblea potrà avvenire parzialmente o totalmente tramite strumenti di videoconferenza, che garantiranno l'identificazione dei partecipanti, oppure anche con collegamento telefonico.

Per le votazioni a scrutinio palese l'espressione del voto potrà essere adempiuta con strumenti elettronici o per corrispondenza, ivi comprese le e-mail mentre per le votazioni segrete potrà essere utilizzato un idoneo programma informatico che garantisca la riservatezza.

L'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, approva eventuali modifiche dello statuto nonché delibera in merito ad operazioni di fusione, scissione e trasformazione con la presenza dei due terzi dei Soci – presenti in proprio o per delega - e con decisione assunta, in costanza del quorum, a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.

La deliberazione di scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del patrimonio deve essere approvata, sia in prima che seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o in sua assenza o impedimento dal Vice Presidente Vicario; in assenza di entrambi la presidenza sarà assunta dalla persona a tal fine nominata dall'Assemblea che designerà altresì il Segretario o un incaricato della verbalizzazione della seduta nonché, eventualmente, due Scrutatori.

Su proposta del Presidente l'Assemblea stabilisce le modalità di tenuta della riunione.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario o dal componente dell'Assemblea a ciò appositamente nominato e sottoscritto dal Presidente. Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

## Articolo 17 : Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'Organo di Amministrazione dell'Ente ed è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione nel rispetto delle indicazioni programmatiche generali approvate dall'Assemblea, con esclusione solo di quelli espressamente deferiti dalla legge e dallo statuto alla competenza dell'Assemblea dei Soci.

E' eletto per tre anni dall'Assemblea tra i propri componenti ed è composto da un numero dispari di consiglieri, compreso il Presidente, stabilito dall'Assemblea fra 5 (cinque) e 9 (nove) membri.

I Consiglieri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario. Può altresì venire convocato, con le stesse modalità, anche d'iniziativa e su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri in carica, mediante comunicazione scritta (nelle forme previste per l'Assemblea) inviata ai membri del Consiglio almeno 5 (cinque) giorni prima di quello della riunione.

Si riunisce almeno 4 (quattro) volte l'anno e inoltre ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando lo richiede almeno un terzo dei suoi membri.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio Direttivo possano svolgersi anche per teleconferenza o videconferenza, purché sia consentito che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro possibile seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, che si accorderà con il Segretario della riunione per la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Ove non sia diversamente previsto nel presente statuto, il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei presenti, occorrendo, per la validità delle sue riunioni, la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica, incluso il Presidente. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Al Consiglio Direttivo compete:

- la redazione e la presentazione all'Assemblea del rapporto annuale sull'attività dell'Associazione, nonché del rendiconto economico e finanziario o, se dovuti, del bilancio di esercizio dell'anno testé trascorso, e del bilancio di previsione relativo all'esercizio in corso;
- l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea, ivi comprese l'elaborazione e l'adozione di piani e progetti e la partecipazione a concorsi o gare;
- la progettazione e la verifica dello svolgimento delle attività sociali;

- la decisione in materia di ammissione, recesso, decadenza ed esclusione dei Soci;

- la nomina al suo interno di un Tesoriere incaricato per 3 (tre) anni, salvo rinnovo, di seguire gli aspetti finanziari della gestione. Accettato l'incarico il Tesoriere dovrà sottoporre all'approvazione del Consiglio il regolamento contenente le norme ed i criteri, improntati a prudenza ed oculatezza, da seguire nell'effettuazione degli investimenti, nonché il programma di massima ed i poteri di disposizione validi per la gestione delle risorse finanziarie;

- per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio Direttivo può elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente a conoscenza della prossima Assemblea;
- fissare annualmente la misura delle quote sociali e degli eventuali contributi associativi supplementari;

- determinare, nel rispetto della legislazione vigente, i criteri e parametri per le retribuzioni ed i rimborsi spese;
- deliberare e stipulare atti di natura contrattuale, mobiliare e finanziaria, compresa l'apertura di rapporti, attivi e passivi, con istituti bancari o finanziari, nonché contratti di collaborazione, anche continuativa, con o senza vincoli di subordinazione, sia con esperti e consulenti, sia con personale ausiliario;

- assumere personale dipendente o stipulare contratti d'opera;

- la costituzione di Comitati (scientifici, di studio, tecnici, ecc.) o Comitati di lavoro per le singole aree, quali ad esempio la logistica, le pubbliche relazioni, la comunicazione, la raccolta di fondi, ecc. Detti Comitati di lavoro saranno presieduti da un Consigliere e avranno compiti di progettazione dell'attività dell'Associazione e di giungere alla redazione di progetti, da sottoporre al Consiglio Direttivo per l'approvazione. I componenti dei Comitati di coordinamento operativi possono essere anche soggetti tecnici non Consiglieri, Soci o non.

- l'appalto di lavori a terzi;

- il rilascio di deleghe a propri membri e conferire mandati anche a terzi per singoli atti o per categorie di atti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

#### **Articolo 18 : Presidente**

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, che rappresenta di fronte ai terzi ed in giudizio.

Presiede e dirige l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.

Convoca l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci e il Consiglio Direttivo.

Ha il potere di nominare e revocare procuratori "ad negotia" ed alle liti in ogni stato e grado di giudizio ed anche per giudizi di Cassazione e di revocazione, nonché di compromettere in arbitri, di transigere e conciliare vertenze giudiziarie.

Nel caso indilazionabile di assoluta urgenza e di emergenza, il Presidente, d'intesa con il Vice Presidente Vicario, avendo contemporaneamente notiziato il Presidente dell'Organo di Controllo (se istituito), potrà compiere tutti quegli atti, di competenza del Consiglio Direttivo, individuati preventivamente dal Consiglio stesso. Tali operazioni sono sottoposte a ratifica da parte del Consiglio, da effettuarsi alla prima riunione utile. In caso di mancata ratifica la decisione finale spetta all'Assemblea dei Soci.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i suoi poteri, compresi quelli di firma e di rappresentanza dell'Associazione ai sensi del comma 1 del presente articolo, spettano al Vice Presidente Vicario, la cui firma di per sé attesta, nei confronti dei terzi, l'assenza o l'impedimento del Presidente dell'Associazione.

compiti operativi.

#### **Articolo 19 : Organo di controllo**

L'Assemblea, nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017, o quando lo ritiene opportuno, nomina l'organo di controllo, anche monocratico. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31 del D. Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, del D. Lgs. 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del medesimo decreto. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### **Articolo 20 : Organo di revisione legale dei conti**

L'Assemblea, nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, o quando lo ritiene opportuno, nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

## **TITOLO V : Patrimonio – Esercizio sociale**

### **Articolo 21 : Patrimonio disponibile**

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali.

Esso è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà della stessa;
- eccedenze degli esercizi annuali;
- eredità, donazioni, lasciti;
- partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi (secondo disposizioni previste dalla Circolare Min. 31 dicembre 2007 punto (e) n. 5°/5 o successive).

Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono costituite da:

- quote di fondazione;
- quote di adesione;
- quote annuali associative;
- eventuali altri contributi associativi supplementari;
- i proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
- i proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi anche convenzionati, iniziative e progetti, svolti come attività istituzionali;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi o progetti realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- contributi dell'unione europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- erogazioni liberali;
- ogni altro tipo di entrate ammesse dalla normativa vigente.

Alle spese occorrenti per il conseguimento dello scopo sociale e per il funzionamento dell'Associazione si provvederà con l'utilizzo del patrimonio disponibile.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve, comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Entro il mese di settembre di ogni anno, a valere per l'anno successivo, il Consiglio Direttivo fissa le quote di partecipazione all'Associazione, determinandone l'ammontare, i tempi e le modalità di pagamento. La delibera è da comunicare a tutti i Soci entro l'anno in cui viene assunta.

### **Articolo 22 : Esercizio sociale – Bilanci, conti o rendiconti**

Il bilancio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno ed è redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo. Il bilancio consuntivo è preventivo e predisposto dal Consiglio Direttivo, approvato dall'Assemblea Generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'Associazione almeno 20 (venti) giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni

Socio avente diritto a partecipare all'Assemblea.

Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'anno sociale.

#### **Articolo 23 : Libri sociali**

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
  - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
  - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;
  - d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
- Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Presidente.

### **TITOLO VI : Disposizioni finali**

#### **Articolo 24 : Scioglimento**

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea con le modalità già precisate ed in tal caso il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

#### **Articolo 25 : Clausola compromissoria**

I Soci sono obbligati a rimettere ad una decisione arbitrale la soluzione di tutte le controversie relative a diritti disponibili tra Soci, tra Associazione e Soci, che insorgessero sull'applicazione e sull'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente statuto, negli eventuali regolamenti e nelle deliberazioni degli organi sociali.

Il collegio arbitrale è composto da tre membri, di cui uno nominato dalla parte che ricorre all'arbitrato, uno nominato dalla controparte e il terzo nominato dagli altri due arbitri, oppure, in caso di assenza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente per territorio.

#### **Articolo 26 : Rinvio**

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs 117/2017 e per quanto in esso non previsto quelle del Codice Civile e delle relative disposizioni attuative.

*Statuto approvato dall'Assemblea straordinaria del 19 maggio 2026*

*il Presidente*

*Giovanni Spaliviero*

